Accordo per l'attivazione del lavoro in modalità agile per tutti dipendenti dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como assunti con CCNL per la FORMAZIONE PROFESSIONALE e esclusivamente per il personale non docente assunto con CCNL FUNZIONI LOCALI

Premesso che

- da parte delle RSA/RSU aziendali è pervenuta la richiesta di attivazione del lavoro agile, ai sensi della L. 81/2017 e del CCNL Funzioni Locali, artt. 63 e seguenti e del CCNL Formazione Professionale, compatibilmente con le esigenze organizzative e funzionali dell'Ente;
- durante il periodo di attivazione del lavoro agile, già sperimentato nel periodo di emergenza sanitaria causa Covid, si è evidenziato un mantenimento qualitativo e quantitativo delle attività svolte e della relativa efficacia;
- è interesse dell'Ente favorire l'attivazione del lavoro agile, al fine di conseguire un'adeguata erogazione dei servizi di AFOL Como che si affianchi al conseguimento di un miglior equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

Atteso che

- in seno ad AFOL Como vi sono dipendenti ai quali si applica il CCNL per la Formazione Professionale ed altri ai quali è applicato il CCNL Funzioni Locali;
- Il CCNL Formazione Professionale demanda alla contrattazione d'Ente la regolamentazione del lavoro svolto al di fuori dai locali aziendali;
- il CCNL Funzioni Locali demanda al confronto con le rappresentanze sindacali (art. 5, comma III, lett. I) l'individuazione dei criteri generali per i processi e le attività di lavoro da svolgersi in modalità agile;
- I dipendenti di AFOL Como per i quali può essere contemplato il lavoro agile sono quelli inquadrati nel personale docente assunto esclusivamente con CCNL per la Formazione Professionale e non docente assunto con entrambi i CCNL applicati, aventi mansioni compatibili con tale modalità lavorativa;
- al fine di garantire i livelli di servizio e di efficienza di AFOL Como, il lavoro svolto in modalità agile deve essere necessariamente limitato ad alcune fasi del lavoro complessivo e deve essere regolato distintamente secondo la tipologia di attività svolta, avuto riguardo alle esigenze dei destinatari dei servizi offerti dall'Ente, da una parte, e al regolare funzionamento di AFOL Como dall'altra.

Tutto ciò premesso, le Parti firmatarie convengono quanto segue:

A) Disposizioni comuni a <u>tutti</u> i dipendenti aventi diritto

I. E' prevista la possibilità ai dipendenti dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como, assunti con CCNL per la Formazione Professionale ed esclusivamente per il personale non docente assunto con CCNL Funzioni Locali, di svolgere lavoro in forma agile, nei limiti e con le modalità indicate nel presente accordo.

II. AFOL Como sottoscriverà con i dipendenti che inoltreranno richiesta di accesso al lavoro agile, uno specifico accordo singolare che ne regolerà a titolo esemplificativo le modalità di erogazione, la durata, il recesso, i casi di revoca.

III. La prestazione lavorativa resa con modalità agile è integralmente considerata quale servizio parificato a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio. AFOL Como garantisce che il dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.

IV. Lo svolgimento dell'attività in modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, il quale é regolato dalle normative di riferimento e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento.

V. Il Dipendente dovrà svolgere attività lavorativa in modalità agile presso la propria abitazione o in altro luogo dallo stesso prescelto, purché la prestazione sia resa in strutture o spazi riservati, riparati e protetti, nei quali non sia messa a rischio la sua sicurezza. Il luogo di lavoro prescelto dovrà essere idoneo all'uso abituale di strumenti informatici e dovrà garantire la contattabilità, nelle fasce orarie specificamente previste. E' vietato per il Dipendente che operi in collegamento telematico con l'Ente, accedendo ai portali o ai gestionali in uso, lo svolgimento del lavoro agile in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

VI. Nell'ambito del contratto particolare saranno indicate le fasce di contattabilità e gli orari oltre i quali al dipendente non potrà essere richiesta alcuna attività.

VII. L'attività svolta in modalità agile sarà monitorata da parte di AFOL Como, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, motivo per cui il Dipendente sarà tenuto, con cadenza mensile, alla redazione e consegna al proprio Responsabile d'Area di uno schematico report, dal quale dovrà emergere la tipologia di attività svolta durante il lavoro agile. Il report dovrà essere consegnato entro e non oltre la prima settimana del mese successivo.

VIII. L'attività fuori sede sarà soggetta alla valutazione di misurazione della performance individuale e di Ente.

IX. Il Dipendente che svolge attività in modalità agile è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, dal CCNL e dalle normative vigenti e deve tenere un comportamento informato ai principi di correttezza e buona fede.

Con riferimento al lavoro svolto in modalità agile, senza che l'elenco voglia avere carattere di tassatività, costituiscono specifiche mancanze sanzionabili nella misura prevista dal contratto collettivo, i seguenti comportamenti:

- mancata redazione e consegna nei tempi prestabiliti dei report di lavoro agile al proprio Responsabile d'Area;
- mancato raggiungimento degli obiettivi proposti o degli standard attesi;
- Violazione degli obblighi di sicurezza e privacy.

Tali condotte costituiscono altresì giusta causa di revoca e/o recesso dal lavoro agile

X. Le ore di lavoro fuori sede non possono dare origine su base settimanale a ore supplementari o straordinarie, né alcuna indennità aggiuntiva.

XI. I dipendenti assunti con contratto part time, possono svolgere lavoro in modalità agile, al pari dei lavoratori a tempo pieno, ma in misura riparametrata al tempo parziale.

B) Disposizioni inerenti il personale docente, assunto con CCNL per la Formazione Professionale

I. Il personale docente assunto con CCNL per la Formazione Professionale è tenuto a svolgere in presenza le seguenti attività:

- docenza diretta, ivi incluse le ore di disponibilità concordate per eventuali supplenze;
- consigli di classe e scrutini, consigli di istituto, collegio docenti, colloqui con i genitori, colloqui con gli studenti, partecipazione ad eventi e specifiche iniziative, manifestazioni, esami di fine ciclo ed ogni altra attività che, secondo l'insindacabile indicazione della Direzione dovrà essere svolta in presenza.

II- Per lo svolgimento di attività diverse da quelle elencate al punto I) che precede, e, dunque, per attività "connesse all'insegnamento", per "altre funzioni", quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione delle lezioni e la correzione degli elaborati degli allievi, ogni docente può fruire di un massimo di n. 6 ore settimanali di lavoro in modalità agile nel limite delle 36 ore settimanali totali lavorate;

III- Le ore di lavoro agile previste possono essere fruite anche frazionatamente nel corso della settimana

IV- Le ore di lavoro agile non sono cumulabili durante il periodo di attività didattica; pertanto laddove non possano essere fruite nella settimana relativa, per esigenze dell'Ente o per scelta del dipendente, non potranno essere accantonate e svolte in altro periodo.
V- Le ore di lavoro agile possono essere, invece, cumulate nei periodi di sospensione dell'attività didattica, su base mensile e sempre che durante tali periodi non siano previste attività che richiedono la presenza in sede, previa richiesta al Coordinatore e autorizzazione della Direzione con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
VI- In considerazione della specificità dell'attività dei docenti, della irregolare periodicità e interdipendenza dei tempi di formazione diretta, e della possibilità di fruire del lavoro agile anche frazionatamente, il contratto particolare non indicherà un giorno specifico di erogazione del lavoro agile, ma solo il numero massimo di ore settimanalmente fruibili.
VII- Le ore di lavoro fuori sede non possono dare origine su base settimanale a ore supplementari o straordinarie, né alcuna indennità aggiuntiva.
VIII- AFOL Como si riserva di richiedere, per esigenze di servizio indifferibili, la presenza in sede del dipendente con un preavviso, ove possibile, di due giorni.
IX- Il lavoro svolto in modalità agile da parte del personale docente non avverrà in collegamento telematico con l'Ente.

C) Personale <u>non docente</u> assunto con CCNL per la Formazione Professionale e con CCNL Funzioni Locali:

I- Il personale non docente, a prescindere dal CCNL secondo il quale è assunto, potrà svolgere attività lavorativa in modalità agile per un massimo di un giorno lavorativo alla settimana, pari a 7.12 ore settimanali. Le ore settimanali in modalità agile potranno essere frazionate, purché siano fruite per minimo di tre ore ed un massimo di quattro ore e 12 minuti, nella stessa giornata.
II- In considerazione della necessità di garantire la piena operatività ed efficienza degli uffici, le giornate di lavoro agile dovranno essere concordate preventivamente con il proprio Responsabile d'Area ad ogni inizio mese o, in casi d'emergenza, settimanalmente. In particolare, il Dipendente proporrà il calendario di lavoro agile che intende svolgere al proprio Responsabile d'Area; il Direttore di AFOL Como, sentito il Responsabile d'Area, alla luce delle esigenze organizzative dell'Ente, accorderà il programma proposto o indicherà le modifiche che ritiene necessarie.
III- AFOL Como si riserva di richiedere, per esigenze di servizio indifferibili, la presenza in sede del dipendente e/o di modificare unilateralmente le date concordate per il lavoro agile, con un preavviso, ove possibile, di due giorni.
IV- Le ore di lavoro agile non sono cumulabili; pertanto, laddove non possano essere fruite nella settimana relativa per esigenze dell'Ente o per scelta del dipendente, non potranno essere svolte in altro periodo.
V- Le ore di lavoro fuori sede non possono dare origine su base settimanale a ore supplementari o straordinarie, né alcuna indennità aggiuntiva.
VI- Il lavoro svolto in modalità agile da parte del personale non docente autorizzato dalla Direzione potrà avvenire in collegamento telematico con l'Ente, al fine di accedere ai gestionali e/o ai portali in uso necessari allo svolgimento dell'attività.

*****

Il presente accordo avrà validità con decorrenza dal 12/6/24 sino al 31/08/2025 e si rinnoverà automaticamente per un anno, salvo che da una delle parti non intervenga disdetta nel termine di 60 giorni prima della scadenza. La disdetta potrà essere comunicata senza particolari formalità, anche a mezzo di posta elettronica. Resta fermo il fatto che la durata e i termini di recesso saranno autonomamente regolati nei singoli accordi sottoscritti dai dipendenti che aderiscono al lavoro agile.

Como, 12/06/2024

L'Agenzia per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como (AFOL Como)

L'Amministratore Unico (Simone Gatto)

La Direttrice (Antonella Colombo)

Le RSU/RSA AFOL Como:

Sonia Carnini

Valentina Orsucci

Domenico Vadala'

Alessandro Vitiello